

SUAP Colline Metallifere

ORGANIZZARE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO

PUBBLICO SPETTACOLO / TRATTENIMENTO

Per manifestazioni temporanee di pubblico spettacolo si intendono quelle manifestazioni musicali, sportive, danzanti o espositive (concerti, spettacoli ed eventi di varia natura) che si svolgono in un periodo ben determinato (con una data di inizio e una data fine precise).

Le attività di pubblico spettacolo o intrattenimento soggette all'acquisizione di uno specifico titolo abilitativo sono quelle di cui all'art. 68 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) approvato con R.D. 18 giugno 1931, n.773 (*accademie, feste da ballo, corse di cavalli e altri simili spettacoli o intrattenimenti*) o all'art. 69 dello stesso TULPS (*Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto*).

QUANDO LA SEGNALAZIONE CERTIFICATA DI INIZIO ATTIVITÀ (S.C.I.A.)

Per organizzare in area pubblica, privata, o in un locale, una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento, nei casi più semplici, è sufficiente trasmettere una Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.) di cui all'art. 19 della Legge n. 241/1990.

La S.C.I.A. può essere utilizzata:

1. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, come previsto dall'art. 68 del TULPS corredata dalla modulistica relativa (modulo M109 SUAP, relazione tecnica redatta da un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione alle regole tecniche di prevenzione incendi e sicurezza tecnica vigenti e applicabili, piano safety, dichiarazione o deroga impatto acustico);
2. Per la realizzazione di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche, che si svolgono in un orario compreso tra le ore 8.00 e le 01.00 del giorno seguente, destinati ad un massimo di 2000 partecipanti. Sul luogo in cui si svolge lo spettacolo non devono sussistere vincoli ambientali, paesaggistici o culturali. Per questa fattispecie è sufficiente la presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività) corredata dalla modulistica relativa (moduli M109 bis SUAP) e da una relazione tecnica redatta da un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione alle regole tecniche di prevenzione incendi e sicurezza tecnica vigenti e applicabili.
3. Per eventi connessi all'esercizio di attività economiche e produttive di beni e servizi rientranti nella competenza del SUAP che si svolgono in aree di capienza inferiore a 200 persone o comunque in aree all'aperto liberamente accessibili e non delimitate da alcuna recinzione, senza la presenza di alcun varco di ingresso/uscita e senza l'apprestamento di strutture

destinate allo stazionamento del pubblico, talché si tratti di un luogo escluso dal campo di applicazione del D.M. 19 agosto 1996 per il quale non si può configurare una capienza determinata. Per questo è sufficiente la presentazione della SCIA (Segnalazione certificata di Inizio Attività) corredata dalla modulistica relativa (moduli M109 bis SUAP) e da PIANO Safety sottoscritto dall'organizzatore. Non serve una relazione tecnica redatta da un professionista che attesta la rispondenza della manifestazione alle regole tecniche di prevenzione incendi e sicurezza tecnica vigenti e applicabili.

4. Per eventi per i quali la Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha già concesso l'agibilità ex art. 80 TULPS agli stessi allestimenti (area, strutture, impianti), nella stessa ubicazione, in data non anteriore a due anni.

Ribadiamo che, in caso di S.C.I.A., la verifica di sicurezza di cui al D.M. 19 agosto 1996 – ove dovuta – deve essere effettuata da un tecnico professionista iscritto all'albo degli ingegneri, degli architetti o dei geometri, tramite una relazione tecnica che attesti la rispondenza delle strutture alle norme e regole tecniche stabilite con il citato D.M. e che sostituisce le verifiche e gli accertamenti - da parte della Commissione di Vigilanza - della conformità alle disposizioni vigenti per l'igiene, per la sicurezza e per l'incolumità pubblica, ai sensi dell'art. 4, comma 2, del DPR 311/2001.

Per quanto riguarda i “piccoli trattenimenti musicali” nei pubblici esercizi, si deve chiarire che la cosiddetta “musica di allietamento”, che dopo l'abrogazione del secondo comma dell'art. 124 del Reg. TULPS può essere liberamente effettuata, ma esclusivamente in forma accessoria all'attività di somministrazione. Sul punto, la giurisprudenza ha indicato i limiti dei “piccoli trattenimenti musicali” che non rientrano nell'ambito del pubblico spettacolo e quindi sono esenti da SCIA ex art. 68 TULPS. Sono tali se:

- l'ingresso è libero e gratuito;
- il prezzo delle consumazioni non è aumentato rispetto ai prezzi normalmente applicati;
- l'attività di trattenimento è complementare a quella prevalente di somministrazione; in altre parole, l'esibizione è posta a sottofondo (o complemento) di un'altra attività: il musicista (o il disk jockey) si mette al servizio del creare una atmosfera e dell'intrattenere la clientela di un'attività di somministrazione, e non a essere il “protagonista” dell'evento;
- mancano spazi espressamente destinati ad attività di spettacolo o ballo (pista da ballo, sedie disposte a platea, ecc.);
- gli avvenimenti di spettacolo non sono pubblicizzati al di fuori del locale e delle sue pertinenze mediante manifesti, interventi su mass-media, pubblicità in rete o sui social o biglietti di invito.

Soltanto se sono assenti tutti i requisiti sopra ricordati l'attività può essere svolta in forma libera. Nel caso in cui anche solo uno degli elementi prima ricordati sussista c'è la necessità di presentare una SCIA per pubblico spettacolo, corredata da dichiarazione di rispetto dei limiti acustici o deroga acustica, di piano safety e con eventuale assoggettamento agli adempimenti del D.P.R. n. 151/2011 e delle regole tecniche per i locali di pubblico spettacolo (D.M. 19 agosto 1996 o codice di prevenzione incendi); analoga considerazione va fatta se all'interno degli esercizi pubblici si svolge attività danzante.

E' possibile presentare una SCIA per più eventi se essi hanno caratteristiche simili e vengono svolti nella stessa location. Basta allegare alla SCIA il calendario degli appuntamenti.

La SCIA ha efficacia immediata, pertanto l'attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa. La Relazione di Safety & Security ad essa collegata deve essere inviata con congruo anticipo ai fini delle opportune valutazioni ed allegata alla SCIA.

Entro 60 giorni dal ricevimento della SCIA l'Amministrazione può adottare motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi, salvo che l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività, ai sensi dell'articolo 19 c. 3 della L. 241/1990.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE:

Per attività di pubblico spettacolo temporanee, l'organizzatore dell'attività deve presentare istanza esclusivamente attraverso il Portale telematico regionale STAR utilizzando il seguente codice attività: 90.04.04R – Attività di Pubblico Spettacolo Temporaneo

Se si tratta di SCIA di Pubblico Spettacolo, oltre alla procedura attraverso STAR con i codici come sopra indicati, occorre allegare:

Modulo Scia Pubblico Spettacolo unica (M109 per le scia ordinarie e M109 Bis per le scia 2000)

Relazione di Safety e Security

Relazione tecnica di Asseverazione da parte di tecnico abilitato

Planimetria generale in scala opportuna, ove sono evidenziate le aree e i luoghi della manifestazione/spettacolo, condizioni di accessibilità ai luoghi, vie di esodo, ubicazione presidi antincendio, ecc.

Certificazioni per palchi o pedane e attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, comunque installate in aree non accessibili al pubblico.

Piano di emergenza Antincendio e Primo Soccorso

Copia ricevuta di trasmissione al 118

ed eventualmente attivare, se necessario i seguenti endo-procedimenti:

AD COM 22 - Richiesta occupazione temporanea di suolo pubblico (se la SCIA è presentata con congruo anticipo oppure senza attivare l'endo procedimento ma allegando la concessione di suolo pubblico o altro atto comunale che dà titolo allo svolgimento dell'evento nel luogo prescelto)

AD COM 03 - Autorizzazione in deroga (se la SCIA è presentata con congruo anticipo oppure senza attivare l'endo procedimento ma allegando l'atto di deroga emesso dall'autorità competente)

Questo tipo di procedimento non comporta il pagamento di diritti di segreteria SUAP

QUANDO L'AUTORIZZAZIONE

Per organizzare in area pubblica, privata, o in un locale, una manifestazione di pubblico spettacolo o intrattenimento, negli altri casi è necessario richiedere un'autorizzazione per pubblico spettacolo.

L'**autorizzazione** deve essere utilizzata:

- per eventi oltre i 200 partecipanti o che si svolgono oltre le ore 24 del giorno di inizio, come previsto dall'art. 68 del TULPS.
- nei casi in cui non può essere utilizzata la cosiddetta SCIA 2000: per la natura dello spettacolo (ricordiamo che per la scia 2000 si deve trattare di spettacoli dal vivo di natura occasionale che comprendono attività culturali di teatro, musica, danza e musical, nonché le proiezioni cinematografiche) per orario (orario che superi i limiti della scia 2000 che sono tra le ore 8.00

e le 01.00 del giorno seguente), numero dei partecipanti (più di 2000 partecipanti), area in cui si svolge lo spettacolo (con esclusione dei casi in cui sussistono vincoli ambientali, paesaggistici o culturali nel luogo in cui si svolge lo spettacolo).

In caso di utilizzo di strutture, quali tribune e sedie, o nel caso in cui la manifestazione si svolga in uno spazio chiuso, ad esempio un cortile o capannone con capienza superiore a 200 persone (eccetto i casi di applicazione della c.d. SCIA 2000) occorre il parere di agibilità rilasciato dalla Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo) C.C.V.L.P.S. su richiesta dell'interessato.

Se si tratta di Autorizzazione di Pubblico Spettacolo (sia permanente che temporanea) ai sensi del TULPS art 68 e 69 occorre Richiesta Autorizzazione Pubblico Spettacolo permanente oppure Richiesta Autorizzazione Pubblico Spettacolo temporaneo con tutti gli allagati all'interno indicati, tra cui:

Relazione di Safety e Security

Relazione tecnica di Asseverazione da parte di tecnico abilitata (ove necessaria e indicata nella Richiesta Autorizzazione Pubblico Spettacolo, altrimenti verbale Commissione comunale pubblico spettacolo)

Planimetria generale in scala opportuna, ove sono evidenziate le aree luoghi della manifestazione/spettacolo, condizioni di accessibilità ai luoghi, vie di esodo, ubicazione presidi antincendio, ecc.

Piano di emergenza Antincendio e Primo Soccorso

ed eventualmente attivare, ove necessario, l'endo-procedimento:

AD COM 22 - Richiesta occupazione temporanea di suolo pubblico

AD COM 03 - Autorizzazione in deroga (può essere richiesta direttamente al Comune e allegata alla pratica STAR).

in questi casi l'istanza deve essere corredata dal modello di domanda di autorizzazione (modulo M105 SUAP) che si trova nell'area documenti della pagina del sito istituzionale dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere dedicata ai pubblici spettacoli.

La domanda di autorizzazione di Pubblico Spettacolo ai sensi del TULPS deve essere presentata al SUAP almeno **30 giorni prima dell'inizio dell'attività**.

Questo tipo di procedimento comporta il pagamento di euro 25 per diritti di segreteria SUAP (per modalità di pagamento vedi la pagina "Procedimenti SUAP e Costi)

ALTRE SCADENZE

RICHIESTA PARERE CCVLP (COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO)

La CCVLP (Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo) è un organo tecnico obbligatorio, nominato dal Sindaco, che verifica la sicurezza, solidità e igiene di luoghi destinati a spettacoli o intrattenimenti. Esprime pareri su progetti, modifiche e agibilità di teatri, cinema, stadi e aree temporanee per eventi. Ogni richiesta, formulata su apposita modulistica e corredata di documentazione a corredo, di intervento della Commissione -è inviata tramite portale

regionale STAR nel caso di istanza di autorizzazione al pubblico spettacolo o indirizzata alla pec del Comune in cui si svolgerà l'evento, entro i seguenti termini perentori:

- almeno 45 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, nel caso si tratti di istanza di valutazione di documentazione per esame progetto ovvero parere preventivo di fattibilità (progetti di ristrutturazione o di nuova realizzazione);
- almeno 45 giorni prima della data di svolgimento della manifestazione, salvo motivi di comprovata urgenza.

La Commissione si riserva la richiesta di ulteriore documentazione. La richiesta di integrazione interrompe i termini del controllo e gli stessi riprenderanno dal momento della formale presentazione.

PRESENTAZIONE ISTANZA DI INSERIMENTO DI MANIFESTAZIONE NELL'ELENCO ANNUALE COMUNALE DEGLI EVENTI E RICHIESTA DI PATROCINIO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Presso il Comune di Massa Marittima è istituito il calendario degli eventi temporanei predisposto dall'Ufficio "Organizzazione Manifestazioni" del Comune, incardinato nel Settore 1, sulla base delle istanze presentate entro e non oltre il termine **del 20 febbraio di ogni anno**. Tale ufficio ha creato una cartella condivisa con gli altri Settori dove vengono caricati i documenti inerenti i singoli eventi e i pareri dei vari uffici competenti a seconda della materia attinente all'evento.

Presso il Comune di Roccastrada è istituito il calendario degli eventi temporanei predisposto dall'U.O. n. 3 del Comune, sulla base delle istanze presentate dalle Associazioni entro e non oltre il termine **del mese di febbraio di ogni anno**.

Presso il Comune di Montieri è istituito il calendario degli eventi temporanei predisposto dall'Area Amministrativa contabile del Comune, sulla base delle istanze presentate dalle Associazioni *entro e non oltre il termine del mese di febbraio di ogni anno*.

Presso il Comune di Monterotondo Marittimo è istituito il calendario degli eventi temporanei predisposto dal Settore 1 del Comune, sulla base delle istanze presentate dalle Associazioni entro e non oltre il termine **del 15 maggio di ogni anno**.

Al fine di raccogliere più elementi possibili riguardo all'evento che si intende organizzare è necessario presentare istanza di inserimento della manifestazione nell'elenco annuale comunale degli eventi e richiesta di Patrocinio da parte dell'Amministrazione Comunale con l'apposito modello specificando:

- i dati identificativi dell'organizzatore;
- i dati identificativi del referente-responsabile;
- l'indicazione esatta del titolo che si intende dare alla manifestazione;
- la tipologia della manifestazione (turistica, culturale, sportiva...);
- il programma degli eventi e delle iniziative collaterali;

- numero di partecipanti stimato;
- gli spazi richiesti;
- le date di inizio e conclusione della manifestazione e le date di inizio montaggio e fine smontaggio;
- gli orari di apertura;
- le strutture che si andranno ad installare (palchi, gazebo, casette di legno...);
- l'indicazione dell'attività svolta (spettacolo/somministrazione/vendita);
- le strutture comunali che vengono richieste (palchi, sedie ecc.)
- la planimetria dell'area, in scala adeguata indicante l'area complessiva, con gli specifici posizionamenti, indicando gli eventuali punti di allaccio elettrico.

ACUSTICA

Per quanto riguarda la questione acustica innanzitutto occorre ricordare che ristoranti, pizzerie, trattorie, bar (+ altre attività) che utilizzino impianti di diffusione sonora, ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali, hanno l'obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico. Lo prescrive espressamente l'art. 4 del DPR 227/11. Nel caso di emissioni sonore poco significative, sono previste forme di semplificazione della documentazione da presentare.

In caso di attività rumorosa a carattere temporaneo sul territorio comunale nel rispetto dei limiti di rumore e di orario è sufficiente una comunicazione al Comune di rispetto dei limiti che può essere assorbita dalla SCIA di pubblico spettacolo, qualora presentata, attraverso una dichiarazione di rispetto dei limiti allegata alla SCIA stessa sottoscritta dall'organizzatore o da tecnico incaricato.

Qualora, per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il legale rappresentante dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di rumore e/o di orari, dovrà indirizzare al Comune (Settore 4 Ufficio ambiente- Lavori pubblici per Massa Marittima, U.O. 5 per il Comune di Roccastrada, Area tecnica per il Comune di Montieri, Settore 3 - Pianificazione uso e assetto del territorio e Lavori Pubblici per il Comune di Monterotondo Marittimo) specifica domanda di autorizzazione in deroga **almeno 60 giorni** prima dell'inizio dell'attività.

COMUNICAZIONE REFERENTE IN MATERIA ANTINCENDIO

Per ogni luogo concesso dall'amministrazione Comunale è richiesto di indicare il nominativo di un referente della parte organizzatrice dell'evento, con idonee competenze in materia Antincendio al fine di constatare e asseverare l'esatta corrispondenza dei presidi e verificarne il funzionamento al momento della consegna dei locali o dell'area.

E' richiesto all'organizzatore dell'evento, dove previsto, di indicare i nominativi con i relativi attestati di idoneità per la sicurezza antincendio.

Adempimenti da effettuare almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'evento.

PREAVVISO DI PUBBLICA MANIFESTAZIONE EX ART. 18 T.U.L.P.S.

L'art. 18 del R.D. 6 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di Pubblica sicurezza, stabilisce che “I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico **devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore**. Chi intende quindi organizzare una manifestazione soggetta ad autorizzazioni o segnalazioni certificate al Comune (previste per trattenimenti e spettacoli) deve adempiere a tale obbligo. La comunicazione deve contenere non solo tutte le informazioni possibili sul tipo di manifestazione, quali giorno, ora, luogo, percorso e oggetto dell'evento, ma indicare anche il numero approssimativo dei partecipanti, piano safety e di sicurezza. Le modalità di svolgimento delle manifestazioni non potranno essere variate rispetto a quanto dichiarato nel preavviso, se non nel rispetto dei tempi di legge (3 giorni) e previa nuova comunicazione al Questore. Il Questore, per ragioni di ordine pubblico, moralità e sanità pubblica, può impartire prescrizioni sui modi e sui tempi di svolgimento della manifestazione: per questo motivo è consigliabile che l'organizzatore della manifestazione contatti gli uffici della Questura preventivamente all'invio di segnalazioni, comunicazioni o domande di autorizzazione al Comune. Tale adempimento può essere garantito dal Comune inviando la documentazione prima ricordata al Servizio associato di Polizia Locale entro 7 giorni dall'evento. Sarà cura del Servizio la trasmissione della documentazione alla Questura.

OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO

Qualora sia intenzione dell'organizzatore utilizzare uno spazio di proprietà dell'Amministrazione Comunale per lo svolgimento della manifestazione deve far richiesta al Comune della concessione di suolo pubblico. L'istanza va presentata via pec al Comune entro 15 giorni prima dell'evento.

La richiesta di concessione di suolo pubblico per l'area di svolgimento dell'evento o immobile comunale può essere assorbita dalla richiesta di patrocinio e dal conseguente atto.

PUBBLICITÀ E PROMOZIONE

Qualora sia intenzione dell'organizzatore pubblicizzare la manifestazione con l'esposizione di manifesti e/o locandine in locali pubblici o aperti al pubblico o mediante volantaggio, prima di effettuare la pubblicità, occorre mettersi in contatto, per concordarne le modalità con gli uffici competenti del Comune o con i gestori esterni di tali servizi.

Per Massa Marittima vedi: <https://www.piccolabottegadigitale.com/affissioni/>

Per Roccastrada: Ufficio Affissioni del Comune

Per Monterotondo Marittimo: Ufficio Affissioni del Comune

Per Montieri: Ufficio Affissioni del Comune

ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE TEMPORANEA

Ai sensi dell'art. 41 del Decreto-Legge n. 5/2012 l'attività di somministrazione temporanea di alimenti e bevande in occasione di sagre, fiere, manifestazioni religiose, tradizionali e culturali o eventi locali straordinari, è avviata previa segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), e non è soggetta al possesso dei requisiti professionali previsti dal comma 6 dell'art. 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.

Con la presentazione della SCIA per la somministrazione di alimenti e bevande, l'organizzatore accetta di essere soggetto all'osservanza di tutte le prescrizioni di legge riguardanti il consumo di bevande alcoliche. In particolar modo si fa riferimento al divieto di somministrazione di bevande alcoliche a giovani con meno di 18 anni, nonché al divieto di somministrazione a persone in evidente stato di ubriachezza.

Per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande seguire sulla piattaforma star il procedimento :56.40.01R - Somministrazione temporanea di alimenti e bevande (art.52 Capo VI L.R. 62/2018) (è sufficiente anche per la vendita alcolici).

allegare relazione ciclo produttivo

oneri istruttori ausl : L'Azienda USL Toscana Sud Est, come previsto dalla legge sui pagamenti alle Pubbliche Amministrazioni, ha aderito al nodo nazionale dei pagamenti denominato **pagoPA**, sistema di pagamento elettronico che consente al cittadino/impresa di effettuare pagamenti on line in modo semplice, sicuro e in modalità anonima o autenticata in sostituzione del pagamento con bonifico o bollettino di conto corrente postale.

A tal proposito si riporta il link per l'accesso alla pagina internet con informazioni e modalità di pagamento delle prestazioni del Dipartimento di Prevenzione di questa USL:
<https://www.uslsudest.toscana.it/dipartimento-di-prevenzione/pagamenti-tariffario>

Non ci sono oneri SUAP da pagare.

La SCIA per somministrazione temporanea di alimenti e bevande ha efficacia immediata, pertanto l'attività può essere iniziata al momento della presentazione della stessa. La documentazione allegata con in particolare la Relazione del ciclo produttivo, però, sarebbe opportuno essere presentata con un congruo anticipo al fine di una opportuna valutazione da parte degli Enti competenti.

RICHIESTE DI ORDINANZE DI MODIFICA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE PER EVENTI

Qualsiasi modifica temporanea alla circolazione giustificata dallo svolgimento di un evento deve essere richiesta al Servizio associato di Polizia locale tramite pec all'indirizzo poliziale.ucmcm@postacert.toscana.it utilizzando la modulistica dedicata. Le ordinanze vengono emesse solo se è necessario modificare la circolazione stradale con provvedimenti temporanei (divieto di sosta, deviazioni, etc).

La richiesta di emissione d'ordinanza deve essere presentata al protocollo almeno dieci giorni prima dell'evento che si intende organizzare, salvo comprovate esigenze d'urgenza da valutare. La presentazione in tempi minori non ne garantisce l'emissione per tempo.

Tutta la segnaletica provvisoria e gli eventuali avvisi informativi devono essere installati, mantenuti e rimossi secondo le norme del Codice della Strada D.Lgs. n° 285 del 30.04.1992, del relativo Regolamento di attuazione D.P.R. n° 495 del 16.12.1992, del D.M.10.07.2002 e loro successive modifiche e integrazioni, a cura e spese del richiedente o suoi incaricati.

La segnaletica di Divieto di Sosta deve essere apposta nelle posizioni sufficienti, idonee e necessarie almeno quarantotto ore prima.

I danni derivanti dalla segnaletica apposta, o non mantenuta, od omessa, o non a norma, è a totale carico del richiedente e/o committente e/o incaricato.

Ogni responsabilità derivante dall'esecuzione delle attività e dei lavori è a totale carico del richiedente e/o suo committente e/o suo incaricato, i quali devono mettere in atto tutte le misure allo stato dell'arte e della legislazione vigente a tutela dell'incolumità pubblica, della sicurezza della circolazione e della prevenzione degli infortuni sul lavoro. Le Amministrazioni che fanno parte dell'Unione di Comuni montana Colline Metallifere e i loro dipendenti rimangono sollevati ed indenni da dette responsabilità..

DIVIETI

Durante le manifestazioni è fatto assoluto divieto di manomettere, imbrattare, deturpare qualsiasi suolo pubblico messo a disposizione.

Eventuali addobbi, allestimenti particolari connessi alla peculiarità della manifestazione stessa, non dovranno comunque compromettere il suolo pubblico o i beni pubblici in generale e pertanto dovranno essere adottati tutti gli opportuni accorgimenti necessari ad evitare il danneggiamento degli stessi.

E' vietato collocare ganci, attacchi e supporti in genere su facciate degli edifici, dei palazzi e dei monumenti salvo che non siano state acquisite le necessarie autorizzazioni .